



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

FONDO LIRE U.N.R.R.A.

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

NUMERO: 2014 \${CODICEPROGETTO}

Beneficiario	
Titolo del progetto	
	Azione / 2014
Costo del progetto	Euro
Data conclusione del progetto	31/12/2015



Indice

Art. 1 Oggetto, durata e disposizioni applicabili	4
Art. 2 Obblighi e Responsabilità.....	5
Art. 3 Composizione del contributo	6
Art. 4 Destinatari, obiettivi e attività del progetto.....	7
Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma	7
Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 136/2010 e pagamenti	8
Art. 8 Affidamento di incarichi e contratti a terzi (ove applicabile).....	10
Art. 9 Attuazione della Convenzione	13
Art. 10 Definizione dei costi ammissibili.....	14
Art. 11 Versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili.....	15
Art. 12 Condizioni per la tracciabilità dei dati di progetto	17
Art. 13 Controlli.....	17
Art. 14 Sanzioni e decadenza.....	18
Art. 15 Protezione dei dati e riservatezza	21
Art. 16 Foro competente	22
Art. 17 Conflitto d'interessi e incompatibilità.....	22
Art. 18 Proprietà e uso dei risultati	23
Art. 19 Sospensione	23
Art. 20 Forza maggiore	24
Art. 21 Recesso dell'Amministrazione	24
Art. 22 Rinuncia parziale e/o totale al contributo.....	25
Art. 23 Accordi ulteriori e modifiche unilaterali della Convenzione.....	25



Il Direttore Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali (oppure il Dirigente dell'Area II – Fondo Lire U.N.R.R.A. della Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali) (di seguito “Amministrazione”) e

il Beneficiario di seguito indicato (d’ora innanzi anche solo “Beneficiario”) :

Nome / Ragione Sociale:

Natura giuridica:

Indirizzo / Sede Legale:

Codice Fiscale / P. Iva:

Rappresentato per la firma della presente Convenzione da

Legale Rappresentante :

Eventuale Delegato :

ed i seguenti partner di progetto:

Premesso che

(a) con la Direttiva del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2014 emanata ai sensi dell’art. 8 del d.P.C.M. 20 ottobre 1994, n. 755 “Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del relativo patrimonio”, è stata disposto il finanziamento di progetti rivolti a soggetti che si trovano in condizione di marginalità sociale ed in stato di bisogno diretti a fornire: *servizi di accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora, di somministrazione di alimenti, oppure interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacenti;*

(b) con bando in data 04/07/2014 del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione sono state indicate le modalità applicative della suddetta Direttiva;



(c) la Commissione di valutazione, nominata dal Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione in data xx/xx/2014 con provvedimento n. prot. xxxx ha trasmesso in data xx/xx/2014 al predetto Capo Dipartimento la proposta di graduatoria dei progetti valutati;

(d) il Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione con decreto in data xx/xx/2014 ha approvato detta graduatoria disponendo il finanziamento del progetto di cui alla presente Convenzione;

(e) il Beneficiario attesta, sotto la propria esclusiva responsabilità, che non sussistono a proprio carico conflitti di interesse, procedimenti penali, condanne, procedimenti sanzionatori pregiudizievoli, procedure fallimentari, esecutive o cautelari né esposizioni debitorie nei confronti dell'Erario dello Stato, Enti pubblici territoriali o previdenziali, né altre cause ostative previste dalla legge che possano direttamente o indirettamente impedire la sottoscrizione e/o l'esecuzione della presente Convenzione.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto, durata e disposizioni applicabili

1.1 La Convenzione ha per oggetto il progetto denominato {TITOLOPROGETTO}, finanziato a valere sui proventi della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. per l'anno 2014.

1.2 Il progetto dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2015, salvo quanto previsto all'art.9.7. L'importo progettuale ammesso a finanziamento è pari ad € {COSTOTOTALE} di cui € (IMPORTO U.N.R.R.A.) a carico del Fondo.

La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di chiusura della verifica della rendicontazione della spesa.

1.3 Il Beneficiario si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e delle disposizioni normative applicabili.

1.4 Alla presente Convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica (d.lgs. 163/2006, d.lgs. 165/2001, la legge. 241/90 legge generale sul



procedimento amministrativo) e, nei limiti della relativa compatibilità, le vigenti disposizioni del c.c. in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 2 Obblighi e Responsabilità

2.1 Il Beneficiario :

- a) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- b) in ogni caso è referente unico dell'Amministrazione per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato all'art.9;
- c) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Amministrazione e non potrà delegare in alcun modo le attività sopra descritte.
- d) in caso di partenariato, informa i partner di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- e) sottopone all'Amministrazione, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa le relative motivazioni secondo le modalità indicate all'art. 5;
- f) sottoscrive (*ove richiesto*) apposita garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa a prima richiesta contenente l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito, di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- g) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, (in caso di partenariato, inclusa la documentazione contabile dei partenariato), dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;
- h) è tenuto a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili;
- i) attesta sotto la propria esclusiva responsabilità la validità, l'efficacia e la compatibilità con le finalità della Direttiva del Ministro dello statuto e dell'atto costitutivo proprio e dei partner progettuali, ove presenti, rispondendone per il caso contrario. Il Beneficiario



ricosce altresì all'Amministrazione la libera facoltà di risolvere la convenzione nel caso in cui uno o più dei suddetti documenti risultino invalidi, o comunque non compatibili con le finalità della Direttiva.

Al fine di rispettare tutti gli obblighi e le responsabilità su elencati, il Beneficiario comunica i nominativi dei seguenti referenti:

Referenti Beneficiario		
Ambiti	Nome e Cognome	Indirizzo Mail e Telefono
Responsabile di progetto		
Referente contabile		

2.2 Il Beneficiario assume nei confronti dell'Amministrazione l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, causato al Ministero dell'Interno e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto.

Il Beneficiario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione anche per i danni causati dai partner e/o dai soggetti di cui all'art. 8 che segue.

In ogni caso, il Beneficiario manleverà e terrà indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto.

Art. 3 Composizione del contributo

3.1 Fermo restando l'importo complessivo di cui al precedente art. 1, il contributo erogato dal Ministero dell'Interno a valere sui proventi della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. per l'anno 2014 è pari ad €.....

3.2 In relazione al contributo privato alla realizzazione del progetto, si specifica che nell'ipotesi in cui l'importo effettivamente speso e rendicontato al momento della rendicontazione finale sia inferiore a quello previsto nel budget iniziale di progetto e ammesso al finanziamento e/o nell'ipotesi di eventuali tagli per inammissibilità delle spese



rendicontate, alla decurtazione percentuale del contributo pubblico cofinanziato corrisponderà una proporzionale diminuzione del contributo privato dovuto.

Art. 4 Destinatari, obiettivi e attività del progetto

- 4.1 I destinatari finali del progetto sono quelli individuati nella domanda di contributo ammessa a finanziamento.
- 4.2. Gli obiettivi che il Beneficiario deve realizzare sono quelli indicati nella domanda di contributo ammessa a finanziamento.

Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma

- 5.1 Il Beneficiario é tenuto a rispettare il budget di progetto e del cronogramma inseriti nell'apposito fascicolo di progetto elettronico disponibile sul portale <https://www.fondounrra.interno.gov.it>.
- 5.2 Tutte le voci di costo sono sottoposte a controllo di ammissibilità nel rispetto di quanto previsto nelle "Linee guida per la Rendicontazione 2014" pubblicate sul portale <https://www.fondounrra.interno.gov.it>.
- 5.3 Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario possono essere autorizzate dall'Amministrazione modifiche al progetto finanziato. L'Amministrazione non autorizzerà richieste di modifiche che: a) superano l'importo massimo del contributo assegnato, b) non sono rispondenti alle indicazioni della Direttiva, c) mutano sostanzialmente le caratteristiche strutturali del progetto (e.g. oggetto, attività, destinatari, etc.).
- 5.4 Il Beneficiario può presentare modifiche di budget nel numero massimo di tre e, comunque, non oltre l'1 novembre 2015. Ognuna di tali modifiche dovrà essere approvata specificamente dall'Amministrazione. Il budget finale non potrà, comunque, discostarsi dal budget iniziale approvato per una quota maggiore del 30%. Ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.
L'Amministrazione non autorizzerà modifiche superiori al 30%. Tuttavia in situazioni eccezionali, e previa presentazione di adeguate giustificazioni da parte del Beneficiario,



l'Amministrazione medesima si riserva, a suo insindacabile giudizio, di approvare modifiche che superino la misura del 30%.

- 5.5 La richiesta di modifica del budget dovrà essere formalmente approvata dall'Amministrazione prima che questa possa produrre qualsivoglia effetto. Qualora la rimodulazione di budget comporti modifiche del cronogramma, il Beneficiario è tenuto ad aggiornarlo e a trasmetterlo all'Amministrazione via PEC.. Il cronogramma dovrà essere comunque aggiornato in base alla data di avvio delle attività progettuali così come indicato all'art.9, comma 1.

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 136/2010 e pagamenti

- 7.1 Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario sul/sui conto/i corrente/i ovvero sul conto di tesoreria identificato/i come segue:

Codice IBAN:	
Numero del Conto di Tesoreria Unica, in caso di soggetti pubblici:	
Numero conto speciale:	
Banca:	
Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa, in caso di enti privati:	
Intestatario del conto:	
Società intestataria del conto:	
Codice fiscale o partita IVA:	
Luogo di nascita dell'Intestatario del conto:	
Data di nascita dell'Intestatario del conto:	



Soggetti delegati ad operare sul conto:

(ELENCO SOGGETTI CONTO)

Per il pagamento da effettuare a favore del Beneficiario, o dal Beneficiario a terzi, vi è l'obbligo di indicare, al ricorrere dei presupposti di legge, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP e il CUP assegnato n. F51E14000060001.

7.2. Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione prende atto che, al ricorrere dei presupposti di legge (art. 3 della L. 136/2010): assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto sottoscritto con il subcontraente affidatario, nonché l'esercizio da parte dell'Amministrazione del diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ogni modifica dei dati di cui al punto 7.1 dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione tramite Posta Elettronica Certificata, su carta intestata e con firma autografa entro e non oltre 7 giorni dalla modificazione.
- in caso di affidamento di attività, servizi e/o forniture a soggetti terzi nelle modalità previste dall'articolo 8 della Convenzione, all'atto della conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente e eguale obbligo grava sulla sua controparte contrattuale;
- è obbligato ad inserire in tutti i contratti di subappalto stipulati per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, pena la loro nullità, una clausola contrattuale conforme al modello descritto nell'allegato 1 alla Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici;



- in caso di affidamento di attività, servizi e/o forniture a soggetti terzi nelle modalità previste dall'articolo 8 della Convenzione, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto sottoscritto con il subcontraente affidatario, nonché l'esercizio da parte dell'Amministrazione del diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa, attivabile in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- nell'ipotesi di affidamento di cui al precedente punto, l'Amministrazione potrà verificare l'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare che nei contratti sottoscritti con i subaffidatari sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- se previsto in relazione all'oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Beneficiario, tra il Beneficiario Capofila e/o eventuali Partner di progetto ed eventuali subcontraenti, il Codice Identificativo di Gara (CIG), e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. F51E14000060001 richiesto per il finanziamento oggetto della Convenzione;
- qualora nel prosieguo della procedura di selezione e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, è obbligato a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni;
- è obbligato a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010.

Art. 8 Affidamento di incarichi e contratti a terzi (ove applicabile)

8.1 I Beneficiari devono essere in grado di svolgere autonomamente l'attività di coordinamento del progetto che non può, in nessun caso, essere affidata a soggetti diversi dal Beneficiario stesso. Tuttavia, il Beneficiario e/o ciascun partner, potranno – sotto la propria esclusiva responsabilità - affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata



esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte dello stesso.

- 8.2** Qualora il Beneficiario e/o i partner intendano affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi: i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento; ii) non potranno sub affidare a loro volta ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, delle attività affidategli; iii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi professionali affidati a soggetti esperti – secondo le modalità previste dall'art. 7 del d.lgs. 165/2001 ovvero - in caso di contratti di appalto – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di evidenza pubblica (d.lgs. 163/2006).

Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative non dovessero essere applicabili (es. affidamenti a soggetti di diritto pubblico non sottoposti al d.lgs. 163/2006), il Beneficiario è comunque tenuto al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell'assegnazione dei contratti e degli incarichi.

- 8.3** I contratti stipulati tra Beneficiario e/o i partner e soggetti terzi subaffidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo.
- 8.4** Il Beneficiario e/o ciascun partner, acquisiranno i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e del principio del *value for money*.
- 8.5** Ferma l'applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'attuazione del progetto, il Beneficiario e/o ciascun partner, in caso di applicazione di procedure ad evidenza pubblica sono tenuti a seguire le indicazioni riportate nelle "Linee guida per la Rendicontazione 2014" pubblicate sul portale <https://www.fondounrra.interno.gov.it>.
- 8.6** Le Autorità competenti, in base a verifiche documentali, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario e/o partner per quanto di rispettiva competenza.
- 8.7** Qualora il Beneficiario sia un soggetto pubblico e ponga in essere contratti ricompresi nell'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, è tenuto ad inviare i relativi atti alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità al ricorrere dei relativi presupposti; in mancanza i contratti non potranno essere ritenuti efficaci ed esecutivi e, pertanto, l'Amministrazione potrà procedere al recupero dell'importo degli stessi.



8.8 Fermo quanto sopra, il Beneficiario è tenuto ad inviare all'Amministrazione la documentazione indicata nelle "Linee guida per la Rendicontazione 2014" pubblicate sul portale <https://www.fondounrra.interno.gov.it>, secondo la tempistica stabilita, pena la revoca del finanziamento.



Art. 9 Attuazione della Convenzione

9.1 Le attività di cui alla presente Convenzione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale e nei limiti di spesa prestabiliti.

Nell'attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- avviare le attività progettuali entro i tempi di seguito stabiliti, comunicando all'Amministrazione la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
- rispettare la tempistica di realizzazione indicata nel cronogramma di spesa approvato;
- tenere informata l'Amministrazione dell'avanzamento esecutivo dei progetti inviando la relazione sullo stato del progetto stesso secondo la tempistica di seguito stabilita;
- trasmettere a conclusione delle attività progettuali la relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi e la rendicontazione finale delle spese sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto destinatario del finanziamento e corredata dai relativi documenti giustificativi. La rendicontazione dovrà essere effettuata per l'intero importo progettuale comprensivo del cofinanziamento rispettando quanto stabilito nelle "Linee guida per la Rendicontazione 2014" pubblicate sul portale <https://www.fondiunrra.interno.gov.it>.

9.2 Il Beneficiario può avviare le attività progettuali all'atto della stipulazione. La Convenzione è efficace per l'Amministrazione solo a seguito dell'esito positivo del controllo preventivo da parte del competente Ufficio Centrale di Bilancio, al ricorrere dei presupposti di legge. L'esito positivo di tali controlli è condizione di legittimità per l'erogazione di qualsivoglia somma da parte dell'Amministrazione.

9.3 Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni dell'Amministrazione, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, allo scopo, comunicate.

9.4. Il Soggetto proponente deve essere composto dei medesimi soggetti durante tutta l'esecuzione del Progetto. Sono ammesse la sostituzione o l'aggiunta di partner in presenza di seri e comprovati motivi previa autorizzazione dell'Amministrazione. L'aggiunta o la sostituzione, in ogni caso, non può incidere sulla qualità generale, sull'utilità sociale e sull'ambito del progetto ed avviene sempre sotto l'esclusiva responsabilità del Beneficiario.



9.5. Il Beneficiario può escludere uno o più partner, sulla base di gravi e comprovati motivi comunicati e autorizzati preventivamente all'Amministrazione, purché ciò non incida in termini significativi sulla qualità generale, sull'utilità sociale e sull'effettiva realizzazione del progetto. In caso contrario è disposta la riduzione, o nei casi più gravi, la decadenza dal diritto di beneficiare del contributo.

9.6 Fermo quanto sopra, il Beneficiario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13 e/o di dichiarare la decadenza dal diritto di beneficiare del contributo.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica	Modalità di invio
Documentazione di inizio attività	► Comunicazione di inizio attività	Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della Convenzione	PEC
Monitoraggio	► Relazione dettagliata sullo stato di avanzamento del progetto	► Dopo 6 (sei) mesi dalla data di avvio delle attività	PEC
Chiusura del progetto	► Relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi ► Rendicontazione finale delle spese	► Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di chiusura del progetto	PEC

9.7 Il Beneficiario deve richiedere formalmente all'Amministrazione l'autorizzazione ad un'eventuale proroga del termine per la conclusione delle attività di progetto qualora ricorrano: a) il caso fortuito, b) le ipotesi di forza maggiore di cui all'articolo 20, c) gravi e comprovati motivi e d) i casi previsti dall'articolo 19.2. L'Amministrazione si riserva il diritto di valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della proroga.

Art. 10 Definizione dei costi ammissibili

Per essere ammissibili le spese devono:

- rientrare nel campo di applicazione della Direttiva del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2014;



- b) essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto approvato;
- c) essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;
- d) essere sostenute dal Beneficiario e/o dai partner del progetto;
- e) essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella presente Convenzione. Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e fino alla data di conclusione del progetto (e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2015). Inoltre, il progetto non deve essere finanziato da altri fondi pubblici, escluso il caso di partenariato.

Art. 11 Versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili

11.1 L'Amministrazione corrisponderà al Beneficiario l'importo spettante indicato a punto 1.2.

11.3 Il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le economie eventualmente sopravvenute rispetto all'importo totale del progetto. Il Beneficiario non potrà comunque utilizzare le predette economie in assenza di formale approvazione della stessa Amministrazione.

11.4 Il Beneficiario, nonché gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle attività cofinanziate ha/hanno l'obbligo di rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché di adottare un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto.

11.5 Il Beneficiario assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese del progetto saranno tenuti a disposizione degli organi competenti per i cinque anni successivi alla chiusura della verifica della rendicontazione della spesa del progetto. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata dell'Amministrazione o altro organo competente. I documenti progettuali devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei ed informatici che ne garantiscano l'adeguata conservazione e l'immediata intelligibilità.



11.6 I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.



Art. 12 Condizioni per la tracciabilità dei dati di progetto

12.1 Il Beneficiario deve garantire la tracciabilità dei dati di progetto soddisfacendo i seguenti criteri:

- a) consentire all'Amministrazione il riscontro esatto tra gli importi che il Beneficiario ha riportato nella propria contabilità ed i documenti giustificativi degli stessi;
- b) conservare la documentazione inerente alle eventuali specifiche tecniche ed al piano di finanziamento del progetto, nonché la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione di affidamenti in favore di soggetti terzi.

Art. 13 Controlli

13.1 L'Amministrazione e altri organi competenti potranno effettuare verifiche sia documentali che fisiche (in loco) presso la sede del Beneficiario e/o partner.

13.2 L'Amministrazione potrà disporre verifiche e controlli sull'avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione del progetto. In merito alle attività di controllo, l'Amministrazione potrà avvalersi delle Prefetture o di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale. Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato dall'Amministrazione, fermo quanto previsto dal successivo articolo 14. In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla dichiarazione della decadenza dal diritto di beneficiare del contributo e all'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14.

13.3 Il Beneficiario dichiara che tutta la documentazione inerente all'esecuzione del progetto, ivi compresa quella riguardante attività eseguite da eventuali soggetti attuatori, sarà depositata e conservata per i 5 anni successivi alla chiusura della verifica della rendicontazione della spesa. Resta inteso che, in caso di eventuali variazioni, sia della sede ove sono depositati i documenti, sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Beneficiario dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione.



Art. 14 Sanzioni e decadenza

14.1 Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione in capo al Beneficiario, l'Amministrazione potrà concedere un termine per consentire al Beneficiario di porre fine alla violazione ovvero all'inadempimento. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine a quanto richiesto l'Amministrazione potrà, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, comminare una sanzione economica.

14.2 E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di disporre sanzioni, risolvere o comminare la decadenza dal diritto di beneficiare del contributo in presenza di gravi inadempimenti agli obblighi assunti dal Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione nonché di disporre il recupero delle somme erogate comprensive degli interessi di legge. Ferma restando l'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, l'Amministrazione può dichiarare in tutto o in parte la decadenza dal diritto di beneficiare del contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare nell'ambito dei controlli, alle visite, e in caso di mancata comunicazione delle variazioni di sede di cui al precedente art. 13;
- b) inadempimento all'obbligo di esecuzione delle attività, di cui all'art. 9, spettanti al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di monitoraggio (relazioni intermedie e finali) e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e l'inadempimento all'obbligo di cui all'articolo 11.5) sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi;
- f) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dalla Direttiva del Ministro;
- g) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;



- h) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- i) perdita dei requisiti minimi previsti nel bando del Capo Dipartimento per l'esecuzione delle attività di progetto;
- j) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione al bando e/o in ordine alle situazioni di cui all'art. 38, d.lgs. 163/2006;
- k) mancato rispetto agli obblighi di cui all'art. 18;
- l) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la decadenza dal diritto di beneficiare del contributo. La decadenza è disposta dall'Amministrazione con decreto del Direttore Centrale per gli Affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente comprensive degli interessi di legge, anche mediante l'escussione della fideiussione;
- m) nei casi di cui agli artt. 9.8 e 9.9.

14.3 Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in merito all'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed in merito alla facoltà di dichiarare la decadenza dal diritto di beneficiare del contributo, nei casi di cui alle lettere b), d), e), g) e k) del presente articolo, l'Amministrazione, constatato l'inadempimento, concederà al Beneficiario un termine di 15 giorni per porre rimedio all'inadempimento contestato. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 c.c. dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).

14.4 Nei casi di cui alle lettere i) e j) del presente articolo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).

La Convenzione potrà essere altresì risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui all'articolo 7, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



14.5 Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'Amministrazione la somma in questione nel termine stabilito dall'Amministrazione.

Qualora la restituzione dei predetti importi non venga effettuata nel termine stabilito, l'Amministrazione si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal Beneficiario del contributo, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data di erogazione del contributo e la data in cui l'Amministrazione chiede il pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale verrà imputato prioritariamente a copertura prima degli interessi e delle penali e, successivamente, della sorte capitale dovuta.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'Amministrazione potranno essere recuperate tramite l'escussione della fideiussione (qualora prevista) presentata ai sensi dell'art. 2.

14.6 L'Amministrazione potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.



Art. 15 Protezione dei dati e riservatezza

- 15.1** Tutti i dati contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Beneficiario in termini conformi al vigente Codice della Privacy (Art. 4 d.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione,
- Il Beneficiario e/o i partner di progetto potranno (ex. art. 7 del d.lgs. 196/03), su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Beneficiari potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali direttamente all'Amministrazione.
- 15.2** Il Beneficiario dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.
- 15.3** Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti che hanno titolo ad accedere ai dati sensibili nell'esercizio delle loro funzioni.
- 15.4** Le parti dichiarano, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti.
- 15.5** Il Beneficiario e ciascun partner di progetto hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 15.6** L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



15.7 Il Beneficiario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

15.8 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di adottare le sanzioni previste dall'articolo 14, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione;

15.9 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 d.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione del contratto.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal Beneficiario al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere al pagamento di quanto dovuto fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione.

Art. 16 Foro competente

16.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 17 Conflitto d'interessi e incompatibilità

17.1 Il Beneficiario e/o i partner di progetto si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ovvero eliminare ogni rischio di conflitto di interesse o incompatibilità che possa incidere, anche indirettamente, sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione (i.e. interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni personali o familiari, interessi condivisi etc.).



17.2 Ogni situazione che costituisce o può costituire un conflitto d'interesse o una condizione di incompatibilità durante l'esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata all'Amministrazione. Il Beneficiario e/o i partner di progetto devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, l'Amministrazione applicherà le sanzioni previsti nel precedente art. 14.

Art. 18 Proprietà e uso dei risultati

18.1 La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, dei documenti e dei report legati ad esse, è del Beneficiario e di ciascun soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva spettanza. Posto quanto sopra, il Beneficiario e ciascun partner di progetto, per quanto di rispettiva competenza, garantiscono all'Amministrazione il diritto di utilizzare liberamente e gratuitamente e di concedere a terzi l'utilizzo gratuito dei risultati delle attività, dei diritti di proprietà intellettuale, dei documenti e dei report da essi realizzati in attuazione del progetto.

Art. 19 Sospensione

19.1 Il Beneficiario non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo a) il caso fortuito b) le ipotesi di forza maggiore di cui all'articolo che segue c) gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati. L'Amministrazione si riserva il diritto di valutare la gravità dei motivi adottati.

19.2 L'Amministrazione si riserva, in caso di sospensione delle attività da parte del Beneficiario, la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 21 che segue. Qualora l'Amministrazione non si avvalga della menzionata facoltà, il Beneficiario dovrà riprendere l'esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato la sospensione e ne dovrà informare immediatamente l'Amministrazione. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione.



Art. 20 Forza maggiore

- 20.1** Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette la realizzazione delle attività progettuali che non è imputabile a errore o negligenza e che il Beneficiario non avrebbe potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerati cause di forza maggiore.
- 20.2** Il Beneficiario che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'Amministrazione senza indugio indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a cause di forza maggiore.
- 20.3** Il Beneficiario non può essere considerato inadempiente alle disposizioni della presente Convenzione in caso non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di forza maggiore.
- 20.4** In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 19.

Art. 21 Recesso dell'Amministrazione

- 21.1** L'Amministrazione può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente Convenzione nelle seguenti ipotesi:
- (a)** per giusta causa. E' da intendersi "giusta causa di recesso", a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione;
 - (b)** in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.
- 21.2** Il Beneficiario ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente rendicontato), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.



21.3 Nei casi di recesso dell'Amministrazione, il Beneficiario entro 45 giorni dalla comunicazione del recesso da parte dell'Amministrazione deve rendicontare le spese sostenute sino ad allora secondo le procedure previste dall'art. 11 che precede. In caso di mancata rendicontazione nei termini indicati, l'Amministrazione potrà chiedere la restituzione del contributo concesso anche per gli interventi previsti ed attuati fino alla data di esercizio del diritto di recesso.

Art. 22 Rinuncia parziale e/o totale al contributo

22.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario comunicherà all'Amministrazione la rinuncia parziale o totale al finanziamento. La rinuncia parziale al contributo potrà essere ammessa solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del progetto. La rinuncia totale al contributo potrà essere ammessa solo in caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo inferiore al 50% del costo del progetto.

22.2 L'Amministrazione valuterà la richiesta di rinuncia parziale al contributo e potrà accettarla solo nel caso in cui la percentuale delle attività svolte (superiori comunque al 50%) sia funzionale all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabile; in caso contrario verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata.

Art. 23 Accordi ulteriori e modifiche unilaterali della Convenzione

23.1 Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora siano previste in forma scritta e siano debitamente sottoscritte dalle parti o con atto unilaterale dell'Amministrazione.

23.2 L'Amministrazione potrà modificare unilateralmente la presente Convenzione in relazione ad esigenze di interesse pubblico sopravvenute. Il Beneficiario che intenda modificare la presente Convenzione, dovrà inviare una richiesta scritta all'Amministrazione non oltre un mese prima del termine di esecuzione del progetto.



Il legale rappresentante del Beneficiario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 (Oggetto, durata e disposizioni applicabili), art. 2 (Obblighi e Responsabilità), art. 3 (Composizione del contributo), art. 4 (Destinatari, obiettivi e attività del progetto), art. 5 (Budget del progetto e cronogramma), art. 6 (Indicatori utilizzati), art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 136/2010 e pagamenti), art. 8 (Affidamento degli incarichi e contratti a terzi), art. 9 (Attuazione della Convenzione), art. 10 (Definizione di costi ammissibili), art. 11 (Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili), art. 12 (Condizioni per la tracciabilità dei dati di progetto), art. 13 (Controlli), art. 14 (Sanzioni e decadenza), art. 15 (Protezione dati e riservatezza), art. 16 (Foro competente), art. 17 (Conflitto d'interessi), art. 18 (Proprietà e uso dei risultati), art. 19 (Sospensione), art. 20 (Forza maggiore), art. 21 (Recesso dell'Amministrazione), art. 22 (Rinuncia parziale e/o totale al contributo), art. 23 (Accordi ulteriori).